

**Allegato a) Al BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PROPRIETARI DI IMMOBILI E FABBRICATI AD USO RESIDENZIALE, PRODUTTIVO (sole pertinenze), COMMERCIALE, AGRICOLO E RELATIVE PERTINENZE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SOLIERA.**

**RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO IN MATRICE COMPATTA DEFINIZIONE DEL SISTEMA INCENTIVANTE**

**INTRODUZIONE**

Il presente documento definisce il sistema incentivante per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto in matrice compatta presente nei fabbricati e loro pertinenze siti nel territorio del Comune di Soliera.

Il sistema definito con il presente documento mantiene validità ed efficacia fino a diversa determinazione del Consiglio Comunale.

Il sistema prevede:

A. Incentivi di natura amministrativa, validi per tutte le tipologie di fabbricati, costituiti da una serie di semplificazioni ed esenzioni introdotte nelle procedure e nelle istanze correlate alle opere di rimozione e sostituzione delle coperture e tamponamenti dei fabbricati costituiti in materiale contenente amianto in matrice compatta (d'ora in poi, per semplicità MCA).

Tali semplificazioni ed esenzioni trovano immediata applicazione dalla data di approvazione della delibera di Consiglio che istituisce il sistema incentivante, e dovranno essere recepite nei regolamenti di riferimento all'atto della prima modifica utile (Regolamento Edilizio; Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, ecc.)

B. Incentivi di natura economica, validi solo per alcune categorie di edifici ed interventi, come meglio specificato nella sezione di riferimento. Le modalità tecniche per disciplinare la richiesta e la gestione degli incentivi economici sono demandate ad atti dirigenziali specifici che, nell'ambito degli indirizzi forniti dal presente documento, definiranno in dettaglio le modalità di presentazione delle richieste da parte dei cittadini e la gestione delle istanze da parte dei servizi/uffici di riferimento.

**DEFINIZIONE DEL SISTEMA INCENTIVANTE**

A. Incentivi di natura amministrativa

a1) Fatte salve le limitazioni (1) elencate all'art. 6 del DPR 380/01, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 3 comma a) dello DPR sopra citato e dell'art. 7 della L.R. Emilia Romagna n. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia", i sottoelencati interventi sono classificati come manutenzione straordinaria e, quindi, assoggettati al rilascio di titolo abilitativo (es. SCIA, autorizzazione paesaggistica; ecc.):

- a) rimozione del manto di copertura, dei tamponamenti e di altre componenti in MCA (es. tettoie, canne fumarie, tubazioni ecc.) presenti in fabbricati a qualsiasi destinazione d'uso e loro pertinenze, con o senza successiva sostituzione;
- b) rimozione del manto di copertura, dei tamponamenti e di altre componenti in MCA (es. tettoie, canne fumarie, tubazioni ecc.) presenti in fabbricati a qualsiasi destinazione d'uso e loro pertinenze, con successiva sostituzione effettuata utilizzando materiali aventi caratteristiche analoghe dal punto di vista tecnico, estetico e funzionale.
- c) analoghe dal punto di vista tecnico, estetico e funzionale.

a2) per gli interventi di cui al precedente comma 1. non si applicano i vigenti diritti di segreteria

in materia urbanistico-edilizia;

- a3) Tutti gli interventi di rimozione delle componenti edilizie in MCA che comportino occupazione di suolo pubblico, sono esentati dal pagamento del canone previsto dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n° 446 e dal Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC n. 44 del 25.01.2001 e ss.mm.ii..

---

*(1) le limitazioni riguardano quanto prescritto dalle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare: norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all'efficienza energetica, disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.*

A.4. Le semplificazioni e le esenzioni indicate ai punti A.1, A.2 e A.3 trovano immediata applicazione dalla data di approvazione della delibera di Consiglio che istituisce il sistema incentivante, e dovranno essere recepite nei regolamenti di riferimento all'atto della prima modifica utile (Regolamento Edilizio; Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, ecc.).

B. Incentivi di natura economica

B.1. Ai sensi del vigente protocollo fra Provincia di Modena, ARPA, AUSL ed Enti Gestori del Servizio Rifiuti (rif. atto Prov. MO PG 50145 del 17/05/2010, in vigore dal 1 giugno 2010), i privati cittadini che effettuano autonomamente (senza rivolgersi a ditte specializzate) la rimozione di quantità modeste di manufatti contenenti amianto in matrice compatta, possono conferire gratuitamente al servizio pubblico i rifiuti derivanti da tale attività, utilizzando l'apposito circuito di ritiro a domicilio dei rifiuti.

I manufatti contenenti amianto, e i quantitativi che possono essere conferiti gratuitamente al servizio pubblico nell'ambito di tale procedura, sono i seguenti:

- Pannelli, lastre piane e/o ondulate: n. 6 (ca. 12 mq o 180 Kg.)
- Piccole cisterne per acqua: n. 2, di dimensioni massime di 500 litri
- Canne fumarie o tubazioni: 3 m. lineari
- Cassette per ricovero animali domestici (cucce): n. 1
- Piastrelle per pavimenti (linoleum): 15 mq.

B.1.1. Il beneficio si applica ai privati cittadini, artigiani, commercianti che effettuano autonomamente la rimozione dei manufatti in MCA, senza rivolgersi a ditte specializzate; sono pertanto escluse imprese e ditte specializzate in manutenzione ed iscritte all'Abo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 10 "Bonifica dei beni contenenti amianto".

B.1.2. Le procedure per conferire i manufatti rimossi al servizio pubblico sono quelle indicate nel protocollo sopracitato (presentazione piano di lavoro semplificato, rimozione e confezionamento dei materiali in sicurezza, ecc.), pubblicato integralmente sul portale della Provincia di Modena.

B.1.3. In caso di modifica del protocollo suddetto, attualmente in fase di revisione, l'eventuale variazione delle tipologie e dei quantitativi dei materiali sopra elencati sarà comunicata alla cittadinanza attraverso gli organi di stampa e il sito web del Comune e le variazioni avranno efficacia immediata a partire dalla data di modifica del protocollo.

B.2. Coloro che, avendone i requisiti e seguendo tutte le procedure previste, rimuovono e conferiscono gratuitamente al servizio pubblico i manufatti in amianto riportati in elenco è

riconosciuto, inoltre, un contributo economico per l'acquisto, presso i rivenditori specializzati, del cosiddetto "Kit Amianto", contenente i dispositivi necessari per la rimozione e il confezionamento in sicurezza dei manufatti da conferire al servizio pubblico.

B.2.1. Atti dirigenziali specifici, definiranno in dettaglio:

a. in base alle disponibilità di bilancio e alle valutazioni del dirigente incaricato, l'entità massima del contributo riconosciuto per singolo intervento nell'anno di riferimento; l'ammontare del contributo, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a 50 euro a intervento;

b. le modalità di presentazione e di gestione delle richieste di contributo che, in ogni caso, pur nella massima semplificazione possibile delle procedure (es. utilizzo dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000), dovranno prevedere la verifica dei requisiti previsti dal protocollo provinciale citato in B.1., con erogazione del contributo solo ad avvenuta presa in carico dei manufatti in MCA da parte del Gestore del Servizio Rifiuti e presentazione, da parte del beneficiario, della documentazione probatoria;

c. ogni altro particolare tecnico ritenuto necessario dal Dirigente suddetto per dare piena attuazione al sistema incentivante definito dal presente atto alla lettera B.2.

B.3. I privati cittadini, artigiani, commercianti ed agricoltori, invece, che per la rimozione dei manufatti in MCA si rivolgono a ditte specializzate, è riconosciuto un contributo economico a parziale copertura delle spese inerenti la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei manufatti in MCA.

B.3.1. Gli interventi, per essere ammessi a beneficio, dovranno essere effettuati esclusivamente con l'ausilio delle ditte iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla Categoria 10 "Bonifica dei beni contenenti amianto" e in piena conformità alle normative vigenti.

B.3.2. Dal beneficio sono esclusi:

- a. gli immobili posseduti da imprese, anche agricole, a titolo di proprietà o altro diritto reale;
- b. gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività d'impresa anche tramite locazione, comodato o altro diritto d'uso o di godimento;
- c. gli immobili privi di legittimazione urbanistico-edilizia;
- d. gli oneri sostenuti per la progettazione dell'intervento e per il suo accantieramento, per l'acquisto dei materiali sostitutivi e per loro messa in opera.

B.3.3. Atti dirigenziali specifici, definiranno in dettaglio:

a. in base alle disponibilità di bilancio e alle valutazioni del dirigente incaricato, l'entità massima del contributo riconosciuto per singolo intervento nell'anno di riferimento; l'ammontare del contributo per singolo intervento, dovrà in ogni caso prevedere una copertura percentuale minima del 50% dei costi sostenuti per le spese indicate in B.3. e, contemporaneamente, una quota massima ammissibile a rimborso non inferiore a 2.000 euro;

b. le modalità di presentazione e di gestione delle richieste di contributo che, in ogni caso, pur nella massima semplificazione possibile delle procedure (es. utilizzo dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000), dovranno prevedere:

- la verifica dei requisiti di legittimità urbanistico-edilizia del fabbricato sottoposto ad intervento e della sua appartenenza alle categorie ammesse al contributo;
- la verifica dei requisiti di titolarità dell'immobile, prevedendo comunque la possibilità di erogare il contributo, oltre che ai proprietari degli immobili ammessi al beneficio, anche i titolari di diverso diritto reale o di godimento sugli stessi (es. usufruttuari, comodatari, locatari, ecc.);

- la verifica dei requisiti delle imprese utilizzate per la rimozione, trasporto e smaltimento dei manufatti in MCA;
- la verifica della corretta attuazione delle procedure previste dalla vigente normativa per l'esecuzione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti in MCA (piano di lavoro, formulario rifiuti, ecc.), con erogazione del contributo solo ad avvenuta presentazione, da parte del beneficiario, della documentazione probatoria;
- c. le modalità di formazione, chiusura, riapertura e validità temporale della graduatoria, prevedendo, in ogni caso, fra i criteri di priorità, la vicinanza del fabbricato oggetto d'intervento e delle sue pertinenze a edifici utilizzati da utenza sensibile, quali asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi;
- d. il termine ultimo di validità della graduatoria e di esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- e. ogni altro particolare tecnico ritenuto necessario dal Dirigente suddetto per dare piena attuazione al sistema incentivante definito dal presente atto alla lettera B.3.